



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. **5003**  
(citare nella risposta)

**23 MAG. 2007**

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Invio decreti interministeriali sui prodotti da costruzione.

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi  
dei Geometri

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto Savoldi  
Presidente Cassa Italiana di Previdenza e  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

## **LORO SEDI**

Per opportuna conoscenza, si invia copia dei decreti del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007. I decreti, di seguito specificati, applicano la direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e, nello specifico, trattano la loro individuazione nonché i relativi metodi di controllo della conformità, rispettivamente per i sistemi fissi di estinzione incendi equipaggiati con tubazioni, le installazioni fisse antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore ed i sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio:

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

*DECRETO 5 marzo 2007*

*Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni"*

*DECRETO 5 marzo 2007*

*Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle "Installazioni fisse antincendio"*

DECRETO 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi per il controllo di fumo e calore"

DECRETO 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio".

Cordiali saluti.


IL CONSIGLIERE RESPONSABILE

(Geom. Maurizio Savoncelli)



IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)



↓ /AC

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

DECRETO 5 marzo 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni».**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 del 8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN 671-2:2001;

Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 36 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*  
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*  
AMATO

ALLEGATI

**ALLEGATO n.1****INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO**

Per i prodotti Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni le norme europee di riferimento sono:

EN 671-1:2001 recepita come UNI EN 671-1:2003 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 1 - IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI”

EN 671-2:2001 recepita come UNI EN 671-2:2003 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte2 - NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE”

**ALLEGATO n.2****SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

**ALLEGATO n.3****Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante**

Il fabbricante di Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

**Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI**

<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Dichiarazione</b>
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE**

<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Dichiarazione</b>
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002, 2003/C 47/02 del 27 febbraio 2003 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C165 del 27 febbraio 2003 e 2004/C 97/07 del 22 aprile 2004 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C67 del 22 aprile 2004 contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Installazioni fisse antincendio» EN 12259-1:1999+A1:2001, EN 12259-2:1999+A1:2001, EN 12259-3:2000+A1:2001, EN 12259-4:2000+A1:2001, EN 12259-5:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0232/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di installazioni fisse antincendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre dodici mesi dalla data

di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*  
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*  
AMATO

ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Installazioni fisse antincendio» le norme europee di riferimento sono:

EN 12259-1:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-1:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1 - Sprinklers»;

EN 12259-2:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-2:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2 - Valvole di allarme idraulico»;

EN 12259-3:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-3:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3 - Valvole d'allarme a secco»;

EN 12259-4:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-4:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 4 - Allarmi a motori ad acqua»;

EN 12259-5:2002 recepita come UNI EN 12259-5:2003 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 5 - Rilevatori di passaggio di acqua».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità delle installazioni fisse antincendio sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Installazioni fisse antincendio	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di installazioni fisse antincendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

*Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Sprinklers*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione . . . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti . . . . .	SI
Durabilità, resistenza all'esposizione al calore . . . . .	SI
Durabilità, resistenza agli shock termici . . . . .	SI
Durabilità, resistenza alla corrosione . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme idraulico*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio . . . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Durabilità, del ritardo di risposta . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme a secco*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio . . . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Durabilità, del ritardo di risposta . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici . . . . .	SI
Durabilità, del ritardo di risposta . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Rilevatori di passaggi di acqua*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni di attivazione nominali . . . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione . . . . .	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici . . . . .	SI
Condizioni di attivazione nominali . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02412

DECRETO 5 marzo 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore».**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro

delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 67/05 del 17 marzo 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C67 del 17 marzo 2004 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi per il controllo di fumo e calore» EN 12101-2:2003 e EN 12101-3:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di sistemi per il controllo di fumo e calore, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*  
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*  
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI  
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Sistemi per il controllo di fumo e calore» le norme europee di riferimento sono:

EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore»;

EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3 - Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi per il controllo di fumo e calore sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi per il controllo di fumo e calore. ....	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE  
A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi per il controllo di fumo e calore dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

*Sistemi per il controllo di fumo e calore*  
*Evacuatori naturali di fumo e calore*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità . . . . .	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta) . . . . .	SI
Affidabilità del funzionamento . . . . .	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi . . . . .	SI
Superficie utile di apertura . . . . .	SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio. . . . .	SI
Resistenza al fuoco - stabilità meccanica. . . . .	SI
Capacità di aprirsi in condizioni ambientali . . . . .	SI
Reazione al fuoco . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Sistemi per il controllo di fumo e calore*  
*Evacuatori motorizzati di fumo e calore*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Ritardo di risposta. . . . .	SI
Affidabilità operativa . . . . .	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldo . . . . .	SI
Parametri prestazionali in condizioni d'incendio. . . . .	SI
Resistenza all'incendio: perdite di fumo, stabilità meccanica. . . . .	SI
Abilità di apertura in condizioni ambientali . . . . .	SI
Rilascio di sostanze pericolose . . . . .	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02413

DECRETO 5 marzo 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio».**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2002/C 320/05 del 20 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C320 del 20 dicembre 2002 e 2003/C 165/02 del 16 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C165 del 16 luglio 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio» EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2001/A1:2002, EN 54-12:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospettivo ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*  
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*  
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI  
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio le norme europee di riferimento sono:

EN 54-3:2001/A1:2002, recepita come UNI EN 54-3:2002 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio»;

EN 54-4:1997/A1:2002, recepita come UNI EN 54-4:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione»;

EN 54-5:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-5:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi»;

EN 54-7:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-7:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione»;

EN 54-12:2002, recepita come UNI EN 54-12:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I sistemi di attestazione della conformità dei sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio sono quelli riportati nella decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio .....	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE  
A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA delle norme armonizzate di cui all'allegato 1.

*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio*  
*Dispositivi sonori di allarme incendio*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio .....	SI
Affidabilità del funzionamento .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione .....	SI
Rilascio di sostanze pericolose .....	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio*  
*Apparecchiatura di alimentazione*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio .....	SI
Affidabilità del funzionamento .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica .....	SI
Rilascio di sostanze pericolose .....	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio*  
*Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio .....	SI
Affidabilità di funzionamento .....	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura .....	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni .....	SI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

*Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso*

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali	SI
Ritardo nella risposta	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza alla tensione di alimentazione	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02414

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2007.

**Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva